

Allegato "B" al n. 31949/18009 di rep.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - DURATA - SCOPI E OBIETTIVI

Articolo 1

DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita l'Associazione denominata "Associazione Italiana di Automazione e Meccatronica – Macchine Speciali e componenti per l'automazione industriale" in sigla AIdAM – (ex AIdA)

L'Associazione ha sede legale in Cinisello Balsamo, Viale Fulvio Testi 128.

Articolo 2

DURATA

La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2050.

Tale durata potrà essere prorogata, o l'Associazione anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 3

SCOPI E OBIETTIVI

L'Associazione non ha scopo di lucro, né finalità politiche o religiose. Rappresenta, nei limiti del presente Statuto, le imprese aderenti nei confronti di autorità, enti, organizzazioni, associazioni simili nazionali ed estere.

Scopi dell'Associazione sono:

- promuovere e valorizzare il comparto dei costruttori di macchine speciali per l'assemblaggio e il testing, i costruttori di attrezzature e i produttori di componenti per l'automazione industriale, la meccatronica e la machine vision;
- promuovere e valorizzare le applicazioni, gli studi, le ricerche e il progresso industriale scientifico nel campo delle tecnologie dell'assemblaggio e delle soluzioni in apparecchiature, macchine e sistemi per l'automazione industriale e la meccatronica;

- promuovere e attuare formazione in materia delle tecnologie dell'assemblaggio e delle soluzioni in apparecchiature, macchine e sistemi per l'automazione industriale e la meccatronica;
- promuovere a livello nazionale e internazionale gli scambi d'informazione tra i settori della produzione industriale, dell'insegnamento e della ricerca universitaria;
- promuovere la raccolta di dati a fini statistici relativamente al comparto.

Articolo 4 ATTIVITÀ

L'Associazione può compiere a livello nazionale e internazionale ogni atto necessario o utile al perseguimento dei propri scopi: in particolare può svolgere attività di ricerca, studi e rilevazioni, formazione, informazione e assistenza.

L'Associazione opera attraverso:

- riunioni destinate all'esposizione dei risultati d'applicazioni e di ricerche scientifiche pratiche e alla discussione d'iniziativa e proposte che interessino lo sviluppo industriale del settore;
- l'organizzazione di congressi, convegni, esposizioni, corsi, conferenze e seminari;
- la promozione presso gli utenti delle tecnologie dell'automazione industriale, della meccatronica e della professionalità degli associati;
- la promozione presso le autorità centrali e periferiche del ruolo dei propri associati nella formazione di base, superiore universitaria, di aggiornamento e di qualificazione professionale;
- la realizzazione di pubblicazioni tecniche, nazionali e internazionali, che diffondano informazioni del settore di sua pertinenza, agevolando di conseguenza l'evoluzione culturale del comparto;
- l'eventuale rappresentanza sindacale delle aziende associate.

L'Associazione può partecipare all'attività di altri enti, associazioni, società anche di capitale, ed esercitare ogni altra attività volta a perseguire gli scopi di cui all'articolo precedente.

L'Associazione può altresì soddisfare, in relazione a quanto previsto dal presente Statuto, esigenze specifiche in materia d'informazione, formazione e assistenza espresse dai singoli associati.

TITOLO II

AMMISSIONE - DIRITTI E OBBLIGHI - RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

Articolo 5 ASSOCIATI

Compongono l'Associazione i Soci Fondatori, in attività e regolarmente iscritti, e:

a) Soci Ordinari: tutte le aziende fornitrici di soluzioni e sistemi “speciali” realizzati su progetto per l’assemblaggio e la manipolazione: costruttori, integratori di sistemi, fornitori d’insiemi e sottoinsiemi chiavi in mano, fornitori di componenti per automazione industriale e meccatronica. I Soci Ordinari sono al loro interno suddivisi nelle categorie omogenee dei:

1. Costruttori e Integratori: di sistemi automatizzati; di macchine speciali per l’assemblaggio e la manipolazione non robotica; di insiemi e sottoinsiemi chiavi in mano; collaudo;
2. Costruttori e Distributori/Rappresentanti di: componenti per l’automazione industriale e la meccatronica;
3. Costruttori, Integratori e Distributori/Rappresentanti di robot per l’automazione industriale e la manipolazione;
4. Costruttori, Integratori e Distributori/Rappresentanti di sistemi e componenti per la machine vision.

b) Soci Sostenitori: tutti coloro che non appartengono alle categorie dei Soci Ordinari (punto a) e che hanno attinenza o interessi legati al mondo dell’automazione industriale e della meccatronica.

c) Soci Onorari: tutti coloro che appartengono alla categoria della formazione tecnica ed universitaria, ai parchi scientifici e tecnologici, ai centri di ricerca universitari, non hanno diritto d’elettorato attivo e passivo.

d) Soci Benemeriti: soci che siano indicati dal Consiglio Direttivo per particolari benemeritenze e meriti nel comparto dell’assemblaggio. Possono essere persone, enti ed istituzioni. Partecipano alle iniziative dell’Associazione, non hanno diritto d’elettorato attivo e passivo.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e comporta l’uguaglianza dei diritti e dei doveri a carico degli associati. Salva la facoltà di recedere prevista dall’art. 8 e dell’elezione a cariche sociali previste al punto 14.

Articolo 6 AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

Per essere ammessi all’Associazione gli interessati devono presentare domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, indicando il tipo d’attività svolta, il codice ATECO, il numero dei dipendenti in forza alla data di adesione, il fatturato dell’ultimo esercizio e tutte le eventuali aggiuntive richieste inserite nel regolamento attuativo e indicare il rappresentante nei rapporti con l’Associazione. Dovranno, inoltre, dichiarare di conoscere il presente Statuto e il Codice Etico e di assumere l’impegno all’osservanza degli stessi e delle deliberazioni assunte dai competenti organi statutari.

Per le nuove adesioni, l’organo competente a decidere l’ammissione è il Consiglio Direttivo nel corso della prima seduta utile.

L’accettazione della domanda di ammissione verrà comunicata per iscritto.

Nel caso di rifiuto l’impresa può, entro trenta giorni dalla notifica dello stesso, chiedere un riesame al Consiglio Direttivo che affiderà l’incarico al Collegio dei Probiviri.

L'accettazione della domanda determina l'obbligo di pagamento della quota di adesione, richiesta secondo i termini previsti dall'art. 21.

Articolo 7 DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Ciascun associato ha diritto di partecipare alla vita associativa e di accedere alle cariche sociali secondo le norme del presente Statuto (vedi art. 14).

Gli associati si impegnano a:

- a) osservare lo statuto e le deliberazioni degli organi associativi;
- b) rispettare il Codice Etico;
- c) versare all'Associazione le quote associative d'adesione e di rinnovo annuale, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
- d) rimborsare le spese sostenute dall'Associazione per prestazioni effettuate su loro richiesta e per loro conto;
- e) favorire gli interessi dell'Associazione, collaborando per il conseguimento degli scopi associativi;
- f) fornire all'Associazione i dati statistici richiesti per la rappresentanza e la redazione di pubblicazioni informative sull'andamento del comparto. Dati diffusi in forma aggregata;
- g) rispettare quanto indicato dal regolamento dell'uso del marchio associativo.

Articolo 8 RECESSO DEGLI ASSOCIATI

È ammesso il recesso dell'associato, dopo due anni dall'iscrizione, mediante comunicazione scritta all'Associazione, da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 60 giorni prima della chiusura dell'esercizio, previsto per il 31 dicembre di ciascun anno.

Qualora l'associato abbia assunto impegni che non si siano esauriti al momento del recesso, questi devono essere comunque regolarmente adempiuti. Deve essere corrisposta, se non lo fosse stata ancora, la quota associativa annuale relativa all'esercizio durante il quale è avvenuto il recesso ed eventuali pendenze in essere.

Articolo 9 ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO

L'associato può essere escluso dall'Associazione se:

- a) si sia reso inadempiente agli obblighi associativi, al Codice Etico e al regolamento attuativo;
- b) abbia compiuto atti contrari agli scopi e lesivi degli interessi dell'Associazione;
- c) abbia usato impropriamente il marchio associativo;

d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'adesione, art. 5 e 6;

e) sia stato ammesso ad una procedura concorsuale, dichiarato fallito, cessato o abbia radicalmente mutato lo scopo societario.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

TITOLO III

ORGANI E CARICHE DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 10

ELENCO - GRATUITÀ DELLE CARICHE

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il/i Vice Presidente/i;
- 5) Il Tesoriere;
- 6) il Comitato di Presidenza,
- 7) Il Collegio dei Probiviri
- 8) il Revisore dei conti.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di invitare ad assistere, con funzioni consultive, ai propri lavori e alle riunioni dell'Assemblea uno o più esperti esterni all'Associazione su problematiche specifiche.

Tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito, salvo quanto previsto per il Revisore dei conti al successivo art. 20.

Articolo 11

ASSEMBLEA – ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative e ammessi nell'Associazione da almeno tre mesi. Tutti i soci possono comunque assistere ai lavori dell'Assemblea.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, previsto per il 31 dicembre di ogni anno. L'Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o quando almeno un quarto degli associati ne faccia richiesta scritta al Presidente, precisando gli argomenti da portare all'ordine del giorno. In questo caso, la riunione deve avere luogo entro 60 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

L'avviso di convocazione deve essere inviato agli associati con lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo e comprovante l'avvenuta ricezione (fax o posta elettronica certificata) almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione e deve contenere l'indicazione del luogo, in territorio italiano, giorno e ora della stessa in prima e in seconda convocazione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

I voti possono essere espressi personalmente o a mezzo di delega scritta ad altro associato. Ogni associato non può avere più di due deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal/i Vice Presidente/i o, in mancanza, dal membro del Consiglio Direttivo presente più anziano d'età. Lo assiste un Segretario, nominato dall'Assemblea.

Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo le elezioni alle cariche associative, che si svolgono a scrutinio segreto. Tuttavia l'Assemblea all'unanimità può decidere diversamente sempre che la natura della votazione lo consenta. Delle riunioni dell'Assemblea si redige verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Tale verbale verrà inviato entro 30 giorni a tutti gli associati anche a mezzo fax o posta elettronica.

L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria o straordinaria. Tutti gli associati hanno diritto ad un voto.

Tutti gli iscritti che pagano le quote dipendenti superiore a 50 addetti hanno diritto ad un voto supplementare.

Articolo 12 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto, economico e finanziario, e il bilancio preventivo;
- b) determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e li elegge provvedendo a ratificare gli eventuali membri cooptati. I membri del Consiglio Direttivo, se possibile, devono essere scelti tra due liste di candidati, in regola con il pagamento delle quote associative e ammessi nell'Associazione almeno da nove mesi dalla data di chiusura esercizio prevista per il 31 dicembre di ciascun anno, appartenenti una all'area dei costruttori/integratori (vedi punto "a .1" dell'art.5) e l'altra quella dei distributori/rappresentanti (vedi punto "a.2.3.4" dell'art.5). Inoltre dovrebbero rappresentare l'integrità delle categorie omogenee associative di cui all'art.5 punto "a".
Saranno eletti il numero di candidati dell'una e dell'altra lista indicato nell'art. 14 del presente Statuto. Nel caso non vengano presentate le due liste si procederà a presentare una lista unica mista.
- c) elegge il Revisore dei Conti;
- d) elegge il Collegio dei Probiviri;
- e) può nominare un Presidente Onorario;

f) delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, in materia di quote d'adesione, di quote associative e di regolamenti;

g) delibera su ogni materia relativa alle attività dell'Associazione non espressamente riservata alla competenza del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione qualora sia presente o rappresentata la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti. Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, aventi diritto al voto.

Articolo 13

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea in sede straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche del presente Statuto;
- b) sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione;
- c) sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita e delibera in prima convocazione con il voto favorevole dei due terzi dei voti degli associati. In seconda convocazione è validamente costituita e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei voti spettanti a tutti gli associati.

Per la sola delibera relativa allo scioglimento dell'Associazione è necessaria la maggioranza dei tre quarti dei voti spettanti a tutti gli associati in prima convocazione e dei due terzi dei voti spettanti a tutti gli associati in seconda convocazione.

Articolo 14

CONSIGLIO DIRETTIVO E COMITATO DI PRESIDENZA

Il Consiglio Direttivo è composto da 9 membri fino a 50 associati, da 11 membri fino a 100 associati, da 13 membri fino a 150 associati, da 15 membri oltre 150 associati eletti dall'Assemblea dei soci tra i candidati proposti nelle liste dei costruttori/ integratori (vedi punto "a.1" art. 5) e dei distributori/rappresentanti (vedi punto "a.2.3.4" art. 5). Gli eletti nella lista dei costruttori/integratori preferibilmente saranno i 2/3 del totale dei membri.

Non possono far parte del Consiglio Direttivo i Soci Sostenitori, Onorari e Benemeriti. I membri del Consiglio Direttivo eleggono tra di loro il Presidente. Su proposta di quest'ultimo, elegge il/i Vice Presidente/i e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo potrà, inoltre, conferire ad altri membri del Direttivo deleghe operative o incarichi specifici.

Il Consiglio Direttivo:

- a) indirizza e organizza l'attività dell'Associazione;
- b) attua le deliberazioni dell'Assemblea
- c) delibera l'ammissione di nuovi soci (art.6) e l'esclusione dei soci (art.9), ricorrendone gli estremi;
- d) cura in generale l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione con facoltà di conferire deleghe e procure parziali a singoli membri del Consiglio e, ove necessario, a professionisti esterni;
- e) cura i rapporti con enti e organizzazioni nazionali e internazionali;
- f) nomina i membri delle eventuali Commissioni su materie specifiche, che riterrà di istituire;
- g) su proposta del Presidente, affida l'incarico di Segretario Generale operativo anche ad un non socio;
- h) nomina gli eventuali Soci Onorari o Benemeriti che abbia deliberato di invitare a aderire all'Associazione;
- i) propone all'Assemblea l'approvazione delle modifiche ai regolamenti;

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano se presente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno ogni quadrimestre. È altresì convocato su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione è fatta dal Presidente con qualunque mezzo ritenuto idoneo e comprovante l'avvenuta ricezione, con almeno cinque giorni di preavviso, ovvero in caso d'urgenza, tre giorni prima.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi in sedi diverse, anche all'estero, in casi eccezionali in videoconferenza.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in caso d'assenza di entrambi, dal membro più anziano d'età.

Ogni componente del Consiglio Direttivo ha diritto a un voto.

Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con la presenza della maggioranza dei Consiglieri eletti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal Segretario Generale, o persona da lui delegata, ed è da lui sottoscritto insieme al Presidente o facente veci.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni e sono rieleggibili consecutivamente. Qualora si rendesse vacante un posto nel Consiglio Direttivo, i membri del Consiglio rimasti in carica provvedono alla sua sostituzione nominando il socio che in graduatoria ha ottenuto il maggior numero di voti nelle ultime elezioni nella lista di competenza, se possibile. In caso di parità, risulta eletto il candidato da più tempo facente parte dell'Associazione. L'elezione del membro cooptato dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea successiva.

In ogni caso i nuovi consiglieri decadono contemporaneamente a quelli che sono in carica al momento della loro nomina.

Possono far parte degli organi sociali dell'Associazione i legali rappresentanti delle imprese associate, o le persone dell'organizzazione delle imprese associate purché muniti d'espressa delega. Tale delega può essere mutata una sola volta nel corso di vigenza del Consiglio Direttivo.

Tutte le persone investite di cariche associative che non intervengano, senza giustificato motivo, alle riunioni per tre volte consecutive decadono dalla carica stessa e dovranno essere sostituite su proposta del Consiglio Direttivo stesso.

Tutti gli iscritti, in regola con le quote associative, possono partecipare come auditori, senza diritto di voto, ai lavori del Consiglio Direttivo facendo espressa richiesta scritta alla segreteria associativa.

Il numero massimo delle presenze è fissato dal Consiglio Direttivo in funzione della disponibilità della sala. I verbali, e i relativi documenti discussi, sono consegnati o spediti ai soli intervenuti indipendentemente dalla richiesta di presenza.

Articolo 15

COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato di Presidenza è a supporto del Presidente e ha scopo consultivo e propositivo.

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente, dal/dai Vice Presidente/i, dal Tesoriere e da un eventuale altro membro del Consiglio Direttivo scelto dal Presidente.

Ai lavori del Comitato di Presidenza partecipa di diritto il Past President.

Le riunioni del Comitato di Presidenza sono convocate dal Presidente mediante avviso scritto, anche per mail, è regolarmente costituito quando sia presente almeno un terzo dei componenti in carica e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Le riunioni del Comitato di Presidenza si svolgono abitualmente presso la sede dell'Associazione o in luogo diverso indicato dal Presidente.

Articolo 16

PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione dura in carica tre anni ed è rieleggibile consecutivamente per due sole volte.

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio;
- b) convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- c) dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli altri organi dell'Associazione;
- d) adempie agli incarichi espressamente conferitegli dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- e) propone al Consiglio Direttivo la nomina di Consigliere aggregato, senza diritto di voto, per gli Associati che coprono cariche direttive in enti pubblici o privati di interesse per il comparto;
- f) propone al Consiglio Direttivo la nomina del Segretario Generale operativo e provvede all'eventuale assunzione dei dipendenti dell'Associazione;
- g) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e provvede con l'assistenza del Segretario alla conservazione dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

- h) vigila a che si operi in conformità agli scopi e agli interessi dell'Associazione;
- i) conferisce procure speciali previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

In caso d'assenza o impedimento del Presidente dell'Associazione, questi è sostituito dal Vice Presidente.

Articolo 17 COMMISSIONI

Il Consiglio Direttivo può costituire commissioni su specifiche materie composte da esperti anche esterni all'Associazione sulla base delle loro elevate qualifiche tecnico-professionali.

Alle commissioni compete, in tutti i casi in cui lo ritengano utile, l'iniziativa di formulare proposte volte a promuovere il più efficace perseguimento degli scopi dell'Associazione (art.3) che dovranno essere esaminate dal Consiglio Direttivo. Le commissioni esprimono altresì pareri su richiesta del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea e degli associati, in quest'ultimo caso per il tramite del Consiglio stesso.

Articolo 18 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

In concomitanza all'elezione del Consiglio Direttivo, l'Assemblea elegge tre Probiviri tra i soci espressamente delegati a ricoprire cariche sociali (art. 14), i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili consecutivamente per due sole volte. All'elezione si procede mediante scrutinio segreto sulla base di una lista di candidati proposta dai Soci Fondatori e Ordinari, in numero superiore a quello degli eligendi.

Ciascun associato può votare per tre nomi. Risultano eletti, nell'ordine, i tre candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità verrà nominato il socio con maggior anzianità d'appartenenza.

Nel caso si rendesse vacante un posto nel Collegio dei Probiviri, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione nominando il socio che in graduatoria ha ottenuto il maggior numero di voti nelle precedenti elezioni. Tale nomina dovrà essere ratificata nella prima Assemblea successiva.

I nuovi Probiviri decadono contemporaneamente a quelli già in carica.

I tre Probiviri compongono il Collegio Giudicante sulle questioni ai commi successivi.

Al Collegio dei Probiviri sono deferite le controversie in materia d'interpretazione e applicazione dello Statuto e di regolarità delle procedure; controversie che comunque insorgano tra gli associati e l'Associazione o fra gli associati stessi. Il Collegio dei Probiviri esamina altresì i ricorsi presentati nei casi previsti dallo Statuto.

Per ogni questione ad essi deferita, i Probiviri componenti il Collegio, nominano al proprio interno un Presidente che assume anche il ruolo d'istruttore della vertenza.

I Probiviri operano quali amichevoli compositori improntando le loro pronunzie alle norme di legge, di Statuto, di regolamento interno e di Codice Etico, al rispetto dei dettami etici e all'equità. Essi svolgono il loro mandato senza formalità rituali, salvo il principio del contraddittorio. Le loro pronunce sono

inappellabili. I Proviviri hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto.

Articolo 19 TESORIERE

Il Tesoriere sovrintende alla gestione finanziaria dell'Associazione, presenta al Consiglio Direttivo una relazione sull'andamento di detta amministrazione trascorsi i primi sei mesi dell'esercizio e predispose la bozza di bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione.

Il Tesoriere è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo, che lo sceglie tra coloro che hanno diritto a partecipare al Consiglio Direttivo, rimane in carica tre anni ed è rieleggibile consecutivamente per due sole volte, e partecipare alle riunioni del Comitato di Presidenza.

Articolo 20 REVISORE DEI CONTI

Organo di controllo amministrativo dell'Associazione è il Revisore, nominato dall'Assemblea, anche non socio. La carica, di durata triennale, è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Il Revisore controlla l'amministrazione dell'Associazione e, a tal fine, almeno una volta a semestre esamina i libri contabili e ogni altro documento dell'Associazione. Può chiedere chiarimenti, scritti o verbali, al Consiglio Direttivo.

Redige una relazione annuale sull'amministrazione, che viene comunicata ai soci in occasione dell'Assemblea d'approvazione del bilancio consuntivo.

Il Consiglio Direttivo può deliberare un compenso per la carica di Revisore a un non socio.

Il Revisore dei Conti ha titolo ad assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Articolo 21 SEGRETARIO GENERALE OPERATIVO/DIRETTORE

Il Segretario Generale operativo/Direttore è scelto dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.

Egli provvede, secondo le direttive del Presidente, all'esercizio delle delibere riguardanti l'attività dell'Associazione e la gestione economico-finanziaria, con la facoltà, le attribuzioni e i poteri determinati dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario sovrintende al funzionamento dell'Associazione, coadiuva il Presidente nel promuovere l'attività e lo sviluppo della stessa.

Egli partecipa - senza diritto di voto - alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Le operazioni concernenti i versamenti, i prelievi e movimenti di fondi nei conti correnti e/o postali intestati all'Associazione sono compiuti dal Segretario fino a un importo determinato dal Consiglio Direttivo. Per gli

importi superiori le operazioni sono compiute dal Presidente o, su sua specifica delega, dal/i dai Vice Presidente/i e/o dal Tesoriere.

Il Segretario Generale operativo/Direttore uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo eletto dal Consiglio.

TITOLO IV

QUOTE ASSOCIATIVE - FONDO COMUNE - ESERCIZIO

Articolo 22 QUOTE ASSOCIATIVE

Gli associati sono tenuti al versamento della quota associativa d'adesione annuale, relativa alla propria categoria d'appartenenza:

- a) i nuovi Soci Ordinari a una tassa di iscrizione una tantum fissata dal Consiglio Direttivo;
- b) la quota dei Soci Ordinari è stabilita in una parte fissa, uguale per tutti gli associati, e in una parte variabile, direttamente proporzionale al numero dei dipendenti dell'associato;
- c) la quota dei Soci Sostenitori è stabilita in una parte fissa, uguale per tutti gli associati;
- d) quota straordinaria che può essere fissata di volta in volta dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo in relazione a particolari necessità di sviluppo dell'Associazione. Tale quota, comunque, non potrà superare un valore annuo pari al 50% dell'entità della quota ordinaria fissa di adesione.

Ogni fine anno l'associato è tenuto, su richiesta della segreteria, a presentare documento (ex DM10) comprovante il numero di dipendenti in forza al 31/12.

L'associato che ha in forza dipendenti per attività in settori diversi può dichiarare gli addetti specifici del comparto che non potranno in ogni caso essere inferiori ad un terzo del totale.

Gli associati che hanno specifiche divisioni produttive potranno dichiarare il numero degli addetti della divisione, oltre ad un congruo numero di dipendenti per i servizi comuni.

Le quote associative andranno versate secondo le modalità, previste dal regolamento, stabilite dall'Assemblea su proposta Consiglio Direttivo.

L'associato in particolare difficoltà può chiedere per iscritto al Consiglio Direttivo l'applicazione dello "stato di crisi", che comporta la sospensione del versamento delle quote associative per l'intero anno solare.

Nel caso in cui, al 31 dicembre dell'anno in corso: i) sussistano ancora le condizioni di adesione all'AIdAM dell'associato; ii) l'associato non sia stato ammesso a procedure concorsuali o dichiarato fallito; iii) non abbia cessato l'attività o mutato radicalmente l'oggetto della sua impresa, l'associato dovrà procedere entro il giorno 31 del successivo mese di gennaio al versamento della quota sospesa aumentata degli interessi

legali, in vigore al momento del pagamento, maggiorati di 2 (due) punti percentuali, da calcolarsi a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento ordinario.

È fatto divieto agli associati di cedere anche a titolo gratuito la quota associativa.

Articolo 23

FONDO COMUNE

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote d'adesione;
- b) dagli eventuali avanzi d'esercizio;
- c) da eventuali contributi in conto capitale;
- d) da proventi d'iniziativa quali convegni e manifestazioni;
- e) proventi editoriali;
- f) donazioni e proventi diversi.

In caso di recesso o esclusione i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere il rimborso delle quote.

Articolo 24

ESERCIZIO

L'esercizio dell'Associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo sottopone all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria il bilancio preventivo e il consuntivo economico-finanziario relativo all'attività complessivamente svolta nell'esercizio precedente.

Il rendiconto e il bilancio preventivo, insieme all'ultima relazione semestrale del Revisore Contabile, devono restare depositati presso la sede sociale per i quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione a disposizione di chiunque abbia motivato interesse alla consultazione. I documenti regolarmente approvati devono essere tenuti conservati ai sensi di legge e devono restare disponibili presso la sede sociale per la consultazione per i due mesi successivi all'approvazione.

Articolo 25

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO V

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 26

DELIBERA DI SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

L'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, la quale procede alla nomina, di uno o più liquidatori e alla determinazione dei relativi poteri.

In ipotesi di scioglimento per qualunque causa è fatto obbligo all'Assemblea di devolvere il patrimonio esistente ad altre associazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, dopo avere estinto tutte le passività esistenti, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.